

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-504	del 30/07/2015
Oggetto	Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.	
Proposta	n. PDTD-2015-506 del 28/07/2015	
Struttura adottante	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente adottante	Manaresi Lia	
Struttura proponente	Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali	
Dirigente proponente	Dott.ssa Manaresi Lia	
Responsabile del procedimento	Manaresi Lia	

Questo giorno 30 (trenta) luglio 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Manaresi Lia, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.

PREMESSO:

- che la Ditta Byte Software House ha provveduto a fornire ed installare ad Arpa i terminali di rilevazione presenze e di controllo accessi presso le diverse sedi Arpa;

RICHIAMATE in particolare:

- la determinazione n. 2 del 19/01/2004 - recante "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Aggiudicazione a seguito di trattativa privata della fornitura ed installazione di terminali di rilevazione presenze per Arpa Emilia Romagna. Ditta Byte Software House" - con la quale si è disposto di assegnare alla Ditta predetta la fornitura ed installazione dei terminali di rilevazione presenze presso le diverse sedi Arpa;
- la determinazione n. 36 del 29/06/2004 - recante "Direzione Amministrativa. Area Patrimonio e Servizi Tecnici. Fornitura ed installazione di terminali di rilevazione presenze per Arpa Emilia Romagna. Integrazione della fornitura" - con la quale si è disposto di assegnare alla Ditta Byte Software House la fornitura di n. 2 ulteriori terminali di controllo accessi da installare presso il Servizio Sistemi Informativi ed il Servizio Idrometeorologico;
- la determinazione del Direttore della Sezione Provinciale di Reggio Emilia n. 782 del 16/11/2010 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta Byte Software House S.p.a. la fornitura e l'installazione di ulteriori n. 4 terminali per il controllo degli accessi presso la Sezione medesima;

RICHIAMATE ALTRESI':

- la determinazione ASRURS n. 205 del 29/12/2004 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/08/2005 – 31/07/2006;
- la determinazione ASRURS n. 118 del 31/7/2006 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2006 - 31/7/2007;

- la determinazione ASRURS n. 103 del 30/7/2007 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2007- 31/7/2008;
- la determinazione ASRURS n. 85 del 25/07/2008 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2008 - 31/7/2009;
- la determinazione ASRURS n. 110 del 22/07/2009 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2009 - 31/7/2010;
- la determinazione ASRURS n. 508 del 13/07/2010 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2010 - 31/7/2011;
- la determinazione ASRURS n. 560 del 12/09/2011 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta Byte Software House - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2011 - 31/7/2012;
- la determinazione ASRURS n. 536 del 20/07/2012 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2012 - 31/7/2013;
- la determinazione ASRURS n. 537 del 19/07/2013 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2013 - 31/7/2014;
- la determinazione ASRURS n. 564 del 31/07/2014 relativa al servizio di manutenzione annuale – da parte della Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. - dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi per il periodo 01/8/2014 - 31/7/2015;

PRECISATO:

- che, come risulta dalla determinazione ASRURS n. 78/2012, a fare data dal 01/01/2012, la società ADP Software Solutions Italia S.r.l. - con sede legale a Torino in via Oropa 28 – è subentrata a Byte Software House S.p.a. nella titolarità dei contratti facenti capo alla medesima;

PREMESSO:

- che è necessario continuare a garantire il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi forniti dalla Ditta Byte Software House S.p.a., oggi ADP Software Solutions Italia S.r.l.;

DATO ATTO:

- che ADP Software Solutions Italia S.r.l. ha presentato il preventivo – acquisito agli atti - relativo al canone di manutenzione per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016;

DATO ATTO ALTRESI':

- che la Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. propone, per il servizio di assistenza e manutenzione – per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016 - il seguente canone annuo, come risulta dal sopra citato preventivo:
 - manutenzione standard – rilevazione presenze/controllo accessi: Euro 2.050,00 (IVA esclusa);
 - manutenzione hardware modalità “Full Assistance”: Euro 20.536,60 (IVA esclusa);

SPECIFICATO:

- che il canone relativo alla manutenzione hardware – come risulta dal sopra citato preventivo presentato da ADP Software Solutions Italia S.r.l.- ricomprende, altresì, la manutenzione di alcuni terminali per il controllo degli accessi acquisiti nel corso del 2014 e del 2015 per le sedi della Sezione Provinciale di Parma e della Sezione Provinciale di Modena;

RICHIAMATE, con riferimento a quanto previsto al punto precedente:

- le seguenti determinazioni del Responsabile dell'Area Patrimonio e Servizi Tecnici:
 - a) determinazione n. 608/2014 relativa alla fornitura ed all'attivazione di apparecchiature per il controllo dell'accesso alla sede della Sezione provinciale di Parma;
 - b) determinazione n. 791/2014 relativa alla fornitura ed all'attivazione di apparecchiature per il controllo dell'accesso alla sede della Sezione provinciale di Modena;

VISTA:

- la nota del 27/07/2015 – “*Dichiarazione esclusiva*” – con cui ADP dichiara di essere la titolare esclusiva dei diritti di proprietà intellettuale sui prodotti SW E-STAR ed E-GATE e che non sussistono altre Società, aziende o persone giuridiche autorizzate a sviluppare, personalizzare ed implementare i suddetti prodotti;

RICHIAMATA ALTRESI':

- la nota del 14/04/2014 – acquisita agli atti (PGDG 2558/2014) – a firma dell'Amministratore Delegato di ADP in cui si prevede, per le ragioni indicate nella nota medesima ed a cui si fa rinvio, un incremento del canone annuo a decorrere dal 01/01/2015;

CONSIDERATO:

- che la spesa complessiva, derivante dall'attivazione per il periodo 01/08/2015-31/07/2016 del servizio in oggetto, risulta essere pari a Euro 22.586,60 + IVA;

RICHIAMATI:

- il Regolamento ARPA in materia di approvvigionamenti approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 87/2009 il quale prevede, tra i metodi di scelta del contraente, la procedura negoziata rinviando agli artt. 56 e 57 del D. lgs. 163/2006;
- il D.lgs. n° 163 del 12/04/2006 con riferimento all'art. 57 comma 2 lettera b) che consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
- il Regolamento per le forniture di beni e servizi in economia approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 86/2013 il cui art. 5, comma 5, prevede che per servizi e forniture di valore inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto; in tali casi il dirigente competente adotta un unico atto (determina di affidamento diretto) con il quale motiva la scelta effettuata e approva le condizioni contrattuali negoziate;

VISTA:

- la “*Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi*” a firma dell'Amministratore Delegato di ADP Software Solutions Italia S.r.l. con la quale si dichiara, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO:

- che la procedura oggetto del presente provvedimento ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z29158B07E;

RITENUTO QUINDI:

- di attivare con la Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. di Torino, per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e dei

terminali di controllo accessi forniti dalla Ditta medesima, garantendo in tal modo la continuità del servizio;

PRECISATO:

- che quanto previsto al punto precedente viene così disposto nelle more del prossimo riassetto organizzativo agenziale e del riordino istituzionale di cui alla legge regionale n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”* e, pertanto, nelle more delle decisioni che l’Agenzia vorrà assumere anche con riferimento alla gestione dei terminali di rilevazione presenze e controlli accessi;

DATO ATTO ALTRESI’:

- che ai fini dell’art. 9 *“Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni”* del D.L. n. 78/2009 convertito nella L. n. 102/2009, il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni in materia di programmazione di cassa di cui alla DDG n. 94/2014;

RICHIAMATE:

- la DDG n. 94 del 23/12/2014 *“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l’esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”*;
- la DDG 95 del 23/12/2014 *“Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l’anno 2015 ai Centri di Responsabilità”*;
- la determinazione del Direttore Amministrativo n. 2 del 07/01/2015 *“Assegnazione del budget 2015 alle Aree della Direzione Amministrativa”*;

DATO ATTO:

- del parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell’art. 8, comma 4, del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo, dal Responsabile dell’Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia, la Responsabile dell’Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali, Dott.ssa Lia Manaresi;

DETERMINA

1. di affidare, relativamente al periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l. di Torino (C.F. e P. IVA 06249840155), il servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e dei terminali di controllo accessi;
2. di dare atto che il costo complessivo relativo al presente provvedimento pari ad Euro 27.555,65 IVA inclusa, avente natura di Manutenzione Hardware è a carico dell'esercizio finanziario 2015 per la quota di Euro 11.481,52 e dell'esercizio 2016 per la quota di Euro 16.074,13 ed è compreso nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità ASGRU;
3. di approvare il “*Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi*”.

LA RESPONSABILE
AREA SVILUPPO RISORSE UMANE
E RELAZIONI SINDACALI
(Dott.ssa Lia Manaresi)

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 1 di 12

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative all'affidamento del servizio di manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi, presso le diverse sedi di ARPA ER.

Art. 2 – Fonti normative

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata:

- dalle clausole del presente capitolato e dagli atti ivi richiamati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal D.P.R. n. 207/2010, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

Art. 3 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna a garantire il servizio per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 01/08/2015 e sino al 31/07/2016.

Art. 4 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 2 di 12

contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpa, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni di ARPA debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; le modalità ed i tempi debbono comunque essere sempre concordati con ARPA stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione contrattuale, i locali e/o terreni di ARPA continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPA e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali di ARPA nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Resta tuttavia espressamente inteso tra le Parti che non viene riconosciuto alcun diritto di audit di ARPA presso le sedi ADP.

Art. 5 – Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il servizio di assistenza e manutenzione dei prodotti software che il Fornitore deve garantire – secondo quanto già previsto nella *Proposta d'ordine di manutenzione* FY16/024/CLDEV comprende:

- correzione degli errori del prodotto software;
- fornitura degli aggiornamenti minor release e delle aggiunte di volta in volta disponibili;
- assistenza telefonica tecnica.

Il servizio di assistenza e manutenzione hardware comprende tutte le operazioni atte al ripristino della funzionalità delle apparecchiature installate.

Il Fornitore dovrà, in particolare, garantire – entro 8 ore lavorative successive alla richiesta di intervento di Arpa - la presa in carico della chiamata e la formulazione di una risposta. La registrazione della richiesta di Arpa potrà avvenire secondo le modalità indicate dal Fornitore (es. mail di ricevuta, servizio di registrazione accessibile via web, ecc..) purchè venga rilasciato un identificativo univoco della richiesta e data in cui è stata effettuata.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 3 di 12

La risposta che il Fornitore deve garantire entro il termine predetto consiste nella comunicazione ad Arpa di una diagnosi di massima ed una previsione del tempo necessario per la soluzione del problema.

Per quanto concerne l'assistenza e manutenzione hardware, il Fornitore dovrà, altresì, garantire l'intervento in loco, ove necessario, entro il secondo giorno lavorativo dalla chiamata.

Le richieste di intervento e le segnalazioni di malfunzionamenti saranno comunicate da Arpa al Fornitore secondo le modalità da quest'ultimo stabilite.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:

- a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
- b)** in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 4 di 12

Art. 7 - Penali

Per ogni giorno di mancato svolgimento, ritardo o insoddisfacente esecuzione di una o più attività previste nel presente capitolato, qualora ciò sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Fornitore, potrà essere applicata, una penale pari all'1 per mille del corrispettivo complessivo della fornitura.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'ARPA contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Arpa potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale.

Nel caso di applicazione delle penali da parte di Arpa, l'Agenzia emetterà nota di debito che ADP si impegna a riconoscere tramite pagamento con bonifico bancario sul conto corrente che a tal fine Arpa comunicherà ad ADP.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti di ARPA.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 5 di 12

Art. 9 Obblighi del Fornitore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Art. 10 Fatturazioni e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo "Corrispettivi" è effettuato da ARPA in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

Le fatture di pari importo, da emettersi con cadenza semestrale posticipata, devono essere intestate e recapitate a ARPA Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero d'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014 n. 89. Le fatture devono pertanto riportare:

- numero e data fattura
- data di emissione
- ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
- oggetto della fornitura
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
- scadenza della fattura
- codice identificativo di gara (CIG)
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di ARPA **UFRF4**, reperibile anche sul sito www.indicepa.gov.it.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Per i pagamenti, Arpa si riserva di verificare, entro trenta giorni dalla conclusione del periodo di riferimento, la regolarità della prestazione effettuata rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste (termine di verifica della regolarità delle prestazioni).

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 6 di 12

I pagamenti periodici saranno effettuati entro trenta giorni dal termine sopra riportato o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con il Fornitore.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Qualora l'Agenzia non paghi per due mesi consecutivi i corrispettivi di cui al contratto, il Fornitore avrà facoltà di sospendere i servizi previa diffida all'Agenzia medesima con 120 giorni di preavviso.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'ARPA a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPA di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Art. 11 – Trasparenza

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Fornitura;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Fornitura, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 7 di 12

Art. 12 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Art. 13 – Risoluzione del contratto

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPA potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

In ogni caso ARPA può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e gravi inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente articolo Penali;
- c) nel caso di reiterate sospensioni e/o rallentamenti nell'esecuzione delle attività affidate non dipendenti da cause di forza maggiore;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 8 di 12

- d) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di affidamento del servizio oggetto del presente capitolato;
- e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- f) mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA, ai sensi dell' articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- h) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- i) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art. 14 - Recesso

L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

L'Agenzia ha diritto, altresì di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L n. 95/2012.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Direttore tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 9 di 12

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPA.

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

Art. 15 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPA e/o di terzi, in virtù della Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPA e dei terzi, per l'intera durata della presente Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARPA, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPA, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPA e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Fornitura si risolve di diritto fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta espressamente inteso tra le Parti che la responsabilità per colpa lieve a fronte di danni ex art. 1223 cod. civ. derivanti dall'inadempimento del contratto non potrà eccedere di 2 volte il valore complessivo del presente contratto. Tale limitazione non si applica in caso di dolo o colpa grave, danni a cose o persone, danni derivanti da violazioni della proprietà intellettuale da parte del Fornitore e responsabilità del Fornitore nei confronti del proprio personale (obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle eventuali differenze retributive e delle ritenute fiscali, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, obblighi in materia di sicurezza del lavoro ex d.lgs 81/2008).

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 10 di 12

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 – Foro competente.

La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente fornitura nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.

Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione del contratto".

Art. 18 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di ARPA un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPA, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPA medesima.

ARPA si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPA la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPA, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Art. 19 - Codice di comportamento

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.p.r. 16 aprile 2013 n. 62, le pubbliche amministrazioni estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nello stesso D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013. In caso di violazione delle disposizioni di cui D.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013, ARPA si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 11 di 12

Il Fornitore dichiara, altresì, di aver preso atto che ARPA, ai sensi dell'art. 1 del citato D.p.r. si è dotata del "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia – Romagna" (approvato con DDG n. 5/2014).

I predetti codici sono pubblicati sul sito istituzionale di Arpa: sezione amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali (www.arpa.emr.it).

Art. 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con il perfezionamento del rapporto contrattuale della presente Fornitura, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Fornitura medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 21 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

L'affidamento della fornitura comporta la designazione della Ditta aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dall'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03. I compiti sono di seguito riportati:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 nei limiti di quanto previsto nel presente capitolato.

E' onere di Arpa fornire l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati. Il Fornitore fornisce l'assistenza necessaria affinché il Titolare possa evadere le richieste degli interessati nei termini stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003;

- b) fornire al Responsabile del trattamento la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
- c) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi	
		Pag. 12 di 12

- d) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003.

L'individuazione del soggetto responsabile del trattamento è effettuata direttamente in fase di affidamento del contratto.

Art. 22 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto relativo alla presente fornitura viene perfezionato nella forma della corrispondenza commerciale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico ad ARPA per legge.

N. Proposta: PDTD-2015-506 del 28/07/2015

Centro di Responsabilità: Area Sviluppo Risorse Umane E Relazioni Sindacali

OGGETTO: Direzione Amministrativa. Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dei terminali di rilevazione presenze e controllo accessi per il periodo 01/08/2015 – 31/07/2016, alla Ditta ADP Software Solutions Italia S.r.l.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 28/07/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
